



COMUNE DI POMARANCE Provincia di Pisa
P.za S.Anna n°1 56045- Pomarance (PI)- Tel. 0588/62311 Fax 0588/65470

Pomarance, 08.05.2019
Prot. n. 3253/7/13

Osservatorio per i Servizi
Pubblici Locali
C/o Ministero per lo Sviluppo Economico
Via Veneto 33
00187 Roma
Pec osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Oggetto: Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis – Trasmissione
Relazione ex art. 34, c. 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 convertito in legge
17/12/2012, n. 221 relativa a "Concessione della gestione del Cinema-Teatro Florentia
di Larderello"

In ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, si
trasmette in allegato la relazione afferente la "Concessione della gestione del Cinema-
Teatro Florentia di Larderello", approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del
10.04.2019.

Distinti saluti.



Il Direttore del Settore
Dr.ssa Eleonora Burchianti
Eleonora Burchianti



Ente certificato ISO 14001



“Concessione della gestione del Cinema-Teatro Florentia di Larderello
Relazione ai sensi dell’art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 convertito in Legge
221/2012 concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza
economica”

*RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 20,
del D.L. 18 ottobre 2012, n.179
CONVERTITO IN LEGGE 17/12/2012, n.221
CONCERNENTE LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A
RILEVANZA ECONOMICA*

NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sottolinea l’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale.

I servizi pubblico locali sono quei servizi di interesse generale volti a soddisfare i bisogni di una comunità, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale.

I servizi di interesse generale designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico, proprio perché considerate di interesse generale delle autorità pubbliche. Sotto questa voce sin ritrovano sia attività di servizio non economico, che attività di servizio cosiddette di interesse economico generale.

L’art. 112 del D.Lgs. 267/2000 definisce “Servizi pubblici locali” quei servizi che hanno “per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

L’indicazione è molto ampia tale da includere qualsiasi attività svolta dal comune o dagli altri enti locali. La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento

Per la configurabilità di un servizio pubblico locale occorre quindi che il medesimo abbia una sua soggettiva ed oggettiva qualificazione, la quale deve garantire la realizzazione di prevalenti fini sociali, oltre che la promozione dello sviluppo economico e civile delle relative comunità. Non è invece servizio pubblico l’attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per la gestione di un’opera pubblica o anche per i servizi resi all’amministrazione: si pensi al servizio di pulizia o manutenzione degli immobili, oppure alla gestione del calore degli edifici pubblici.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U.E.L., risultano indifferentemente servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscano uti singuli e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali.

In sostanza, requisito essenziale della nozione di “Servizio Pubblico Locale” è che il singolo o la collettività abbiano a ricevere un vantaggio diretto e non mediato da un determinato servizio.

Il “Servizio” deve qualificarsi come “pubblico” quando, a prescindere dalla modalità di gestione da parte della Pubblica Amministrazione o dei privati, sia diretto a soddisfare direttamente le esigenze dell’utenza in ragione del fatto che il soddisfacimento diretto e immediato dei bisogni dell’utenza è l’elemento essenziale che differenzia il “Servizio Pubblico” da ogni altra attività imprenditoriale.

La qualificazione di servizio pubblico da parte dell'Ente locale, fa sì che chi gestisce quel servizio debba rispettare le regole di pubblica utilità, con obblighi di pubblico servizio.

Colui che gestisce per il pubblico, deve rispettare gli obblighi di pubblico servizio, con la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quello di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento delle attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità (cfr: Consiglio di Stato sez. V, 12/10/2004 n. 6574).

Può definirsi "Servizio di interesse generale", l'attività economica di produzione di beni e servizi, diretta ai cittadini, assoggettata a obblighi di pubblico servizio, finalizzata al perseguimento di interesse generale, con corrispettivo o meno. Pertanto la nozione di Servizio Pubblico Locale, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale (Sentenza n. 272/2004 della Corte di Giustizia UE);

Esistono due categorie di SPL:

- CON RILEVANZA ECONOMICA:
- SENZA RILEVANZA ECONOMICA

Anche in questo caso non vi è una norma espressa che individua la nozione precisa delle due fattispecie giuridiche per cui bisogna ricorrere alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.

In primo luogo è opportuno riferirsi al Libro Verde sui servizi di interesse generale" presentato il 21/05/2003, dalla Commissione delle comunità Europee, in cui si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica".

Sia secondo la Corte di Giustizia Europea (sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001), sia secondo la Corte Costituzionale (sentenza n° 272/2004), è compito del legislatore nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare,

dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale finanziamento pubblico della stessa.

In altri termini la differenza fra le due tipologie di servizi pubblici attiene all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività (Tar Sardegna, n. 1729 del 2 agosto 2005). Deve dunque ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione

L'ATTUALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

L'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, ad opera della Corte Costituzionale, ha reso non più operanti tutte le disposizioni in esso contenute, concernenti, essenzialmente, le modalità di affidamento dei SPL, mentre ha lasciato intatte le altre norme in materia di SPL, fra le quali, in primo luogo, l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011, inerente l'organizzazione territoriale dei SPL a rete e gli incentivi per gli enti che utilizzano procedure competitive di affidamento.

L'ultimo intervento legislativo in materia di servizi pubblici locali si è verificato con l'art. 34 del decreto-legge 179/2012, convertito con L. 17/12/2012, n. 221, il quale si limita a considerare il solo aspetto di pubblicizzazione della scelta gestionale adottata/che si intende adottare per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. In materia di pubblici servizi il ruolo degli enti locali rimane centrale dato che l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett.

p) della Costituzione, pur con la specificazione che per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (comma 23).

Gli enti affidanti sceglieranno le modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

- A. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- B. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
- C. gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione del patto di stabilità interno alle aziende con affidamento diretto.

L'art. 34 prevede inoltre la necessità, ai fini dell'affidamento del servizio, della redazione e della pubblicazione sul sito internet dell'ente affidante di una relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e nella quale vengano definiti i contenuti specifici degli obblighi di pubblico servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 20).

In ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, la relazione deve essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Irrilevanza della distinzione tra concessione e appalto ai fini della qualificazione del servizio pubblico locale

Il criterio classificatorio che tende a suddividere le tipologie di affidamento nelle due categorie, alternative fra loro, della «concessione di servizio pubblico locale» e dell'«appalto pubblico di servizi», riferito ai soli servizi strumentali, è da superare.

L'unico elemento rilevante, per il diritto comunitario, ai fini della qualificazione in termini di appalto ovvero di concessione è il trasferimento del rischio di gestione che, nell'appalto, rimane in capo all'Amministrazione appaltante, suggerendo l'applicazione di precise forme di selezione dell'appaltatore, mentre nella concessione viene di fatto trasferito al concessionario. La circostanza che l'oggetto dell'affidamento sia un servizio pubblico locale, piuttosto che un mero servizio pubblico, non rileva dal punto di vista del diritto comunitario.

Infatti, «la «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo».

In ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 3/5/2012 n. 2537: «il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile anche quando l'amministrazione, invece della concessione, pone in essere un contratto di appalto. Il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale, versamento di un importo da parte dell'amministrazione) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza - e non all'ente appaltante in funzione strumentale all'amministrazione - e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio.»

SERVIZIO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO "CINEMA TEATRO FLORENTIA" DI LARDERELLO

Visto quanto sopra, si può affermare che gli «obblighi di servizio pubblico» definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento

di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

Tra i servizi erogati dal Comune rientra il servizio relativo alla gestione del complesso denominato "Cinema teatro Florentia" di Larderello, gestione che si sostanzia in:

- *custodia, pulizia, manutenzione ordinaria del complesso;*
- *gestione di attività teatrali, cinematografiche, di videoproiezione, musicali, ricreative, del tempo libero*
- *ogni altra iniziativa culturale, artistica, sociale, coerente con i programmi di sviluppo socio-economico, politico-istituzionale e di promozione del Comune*

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'articolo 101 (Istituti e luoghi di cultura) dispone che gli istituti e i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici e identificati in musei, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali, siano destinati alla pubblica fruizione ed espletano per questo un servizio pubblico.

Il medesimo Codice il medesimo Codice dopo aver precisato all'art. 111 comma 3 che "La valorizzazione ed iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione", dispone che - per le attività di valorizzazione dei beni culturali il citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all'art. 115 (Forme di gestione) - i Comuni possano ricorrere all'affidamento all'esterno a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuno la gestione in forma diretta, svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.

Il citato D.Lgs. n. 42/2004, all'art. 6, definisce altresì la valorizzazione come esercizio delle funzioni e disciplina delle attività "dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso", comprendendo in ciò "anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale".

La Legge regionale 25 febbraio 2010 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali" Nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 42/2004 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti come servizi privi di rilevanza economica o come servizi di rilevanza economica, adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale

Il Comune di Pomarance, non disponendo delle necessarie risorse umane e strumentali, ha individuato quale modalità di gestione del Cinema-Teatro "Florentia", l'esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di contratti pubblici, mantenendo in amministrazione diretta le attività di controllo e verifica delle attività affidate.

L'esternalizzazione, in particolare nella forma della concessione che si intende attivare per il prossimo triennio, garantisce la maggiore efficienza e efficacia dell'azione amministrativa, nel rispetto di un servizio volto alla collettività e di particolare sensibilità.

Ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio, indicando le compensazioni economiche, se previste";

L'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici (conferendo il significato più ampio del termine all'accezione "concessione").

In virtù delle suddette competenze, l'Organo consiliare è chiamato a decidere soltanto sulle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, così come indicato dall'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, nel rispetto della normativa comunitaria.

Modalità di gestione del Cinema Teatro Florentia

Al fine di offrire un sistema di offerta culturale caratterizzato da continuità, integrazione e coerenza delle proposte, il Comune di Pomarance intende affidare a terzi la gestione in concessione del Cinema Teatro per un periodo di tre anni.

Obiettivi

Con la concessione a terzi del servizio il Comune di Pomarance si propone di perseguire l'interesse primario di favorire lo sviluppo della propria comunità anche attraverso attività culturali e di spettacolo volte ad accrescere forme di aggregazione sociale e culturale della popolazione interessata e che consentano di offrire opportunità di miglioramento qualitativo della vita e assicurino la fruizione generalizzata della struttura teatrale.

Di seguito il dettaglio dell'espletamento delle attività obbligatorie che devono essere coordinate ed integrate in tutte le funzioni previste:

- custodia e conduzione del complesso teatrale e delle sue pertinenze;
- espletamento, tramite la presenza di personale di sorveglianza e tecnico dotato della formazione prevista dalla legge, delle funzioni connesse all'attuazione ed all'adempimento di tutte le misure e le operazioni concernenti la normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione antincendio del teatro e delle sue pertinenze;
- adozione e aggiornamento del registro antincendio, dei controlli periodici, delle prove e manutenzioni, relativamente all'efficienza degli impianti e dei sistemi di sicurezza a servizio delle strutture;
- attuazione delle misure e delle prescrizioni indicate nei permessi connessi all'esercizio delle attività (C.P.I. e C.P.V.), nonché il rispetto delle normative di agibilità dei locali, appositamente rilasciate;
- manutenzione ordinaria della struttura Cinema-Teatro, di tutte le attrezzature tecniche, dell'impianto di riscaldamento, elettrico e fonico, ecc., ad eccezione di tutto ciò che le parti in sede di sopralluogo, da effettuarsi prima della consegna della struttura, riterranno bisognose di intervento;
- pulizia e sanificazione dei locali;
- servizio di informazione, biglietteria e di sala per la programmazione teatrale e cinematografica, inclusa prevendita e vendita di biglietti e abbonamenti;
- tenuta di tutti i rapporti con le compagnie e/o i soggetti interessati dalla programmazione degli eventi, ivi compresi quelli con la S.I.A.E (richiesta permessi e pagamenti);
- revisione e sistemazione di tutte le attrezzature tecniche ed apparecchiature, in tutti i locali adibiti all'esecuzione delle varie attività di spettacolo, prima, durante ed alla fine delle stagioni teatrali e cinematografiche;
- ufficio stampa e pubblicità dell'attività teatrale e cinematografica attraverso i consueti canali di comunicazione, collaborazione alla elaborazione grafica del materiale di comunicazione;
- spese per la fornitura di energia elettrica, utenze telefoniche, manutenzione dell'impianto antincendio e degli estintori e verifica dell'impianto elettrico, mentre rimarranno a carico del Comune le spese condominiali;
- disponibilità ad accogliere presso il teatro, residenze teatrali di compagnie e artisti, quali spazi di creazione artistica e di programmazione di spettacoli; i progetti di residenza che verranno proposti saranno comunque valutati in accordo con il Comune;
- impegno a riservare al Comune, per un massimo di 15 gg per ciascun anno, l'utilizzo del Cinema Teatro, a titolo gratuito, per iniziative gestite direttamente e indirettamente dal Comune stesso;

L'affidatario provvederà alla conduzione del Cinema-Teatro e delle manifestazioni programmate, con proprio personale, dotato dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, nella quantità e qualità occorrenti per la più corretta direzione tecnico - funzionale del complesso.

Trattandosi di affidamento di servizio pubblico locale di rilevanza economica posto in essere con un contratto di concessione nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 50/2016, gli incassi delle iniziative svolte vengono

riscosse dal concessionario al quale spetta altresì una compensazione da parte della stazione appaltante al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario come si riporta nel prospetto seguente

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL CINEMA TEATRO "FLORENTIA" DI LARDERELLO (Importi in euro al netto di IVA)								COSTI
Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Valore medio di riferimento annuo (basato sui costi di due annualità)	Dal 1/09/2019 al 31/12/2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022 fino al 31/08	TOTALE
Costi di gestione	€ 19.332,87	€ 15.468,64	€ 17.400,76	€ 5.585,08	€ 16.650,00	€ 17.555,00	€ 10.915,00	€ 50.705,08
Manutenzioni e pulizie	€ 2.286,74	€ 4.473,50	€ 3.380,12	€ 1.700,00	€ 2.900,00	€ 2.500,00	€ 1.300,00	8.400,00 €
Personale	€ 20.076,06	17.106,74 €	€ 18.591,40	€ 6.205,19	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 11.000,00	57.205,19 €
TOTALI	€ 41.695,67	€ 37.048,88	€ 39.372,28	13.490,27 €	39.550,00 €	40.055,00 €	23.215,00 €	116.310,27 €

COSTO TOTALE CONCESSIONE

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL CINEMA TEATRO "FLORENTIA" DI LARDERELLO (Importi in euro al netto di IVA)								RICAVI
Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Valore medio di riferimento annuo (basato sui ricavi di due annualità)	Dal 1/09/2019 al 31/12/2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022 fino al 31/08	TOTALE
Incassi Cinema	€ 24.883,64	15.196,39 €	€ 20.040,02	€ 6.700,00	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 13.000,00	€ 61.700,00
Contributo Comune di Pomarance	€ 16.805,00	16.830,00 €	€ 16.817,50	€ 7.310,00	€ 21.930,00	€ 21.930,00	€ 14.620,00	€ 65.790,00
Ricavi vari	€ 1.260,71	€ 3.763,05	€ 2.511,88	€ 900,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 1.800,00	€ 11.100,00
TOTALE	€ 44.210,06	€ 39.552,49	€ 41.881,28	€ 14.910,00	€ 46.130,00	€ 48.130,00	€ 29.420,00	€ 138.590,00

RICAVO TOTALE CONCESSIONE

CONCLUSIONI

Per quanto sopra, si ritiene che sussistano i requisiti e le ragioni indicate dall'art. 34, comma 20, D.L 179/2012, convertito in L. 221/2012, per individuare nella concessione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016, la forma di affidamento più idonea per la gestione del Teatro Cinema Florentia di Larderello, in quanto si ravvisano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, stante che ad oggi risulta essere la sola modalità di gestione perseguibile, visto che il Comune non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali.



Il Direttore del Settore Affari generali
Dr.ssa Eleonora Burchianti
Eleonora Burchianti